

ENERGIA: Tar Puglia – Lecce, Sezione Prima, Sentenza 10 febbraio 2025, n. 204.

1. Energia rinnovabile – Realizzazione impianto fotovoltaico a terra - Procedura abilitativa semplificata (PAS)– Progettazione e localizzazione di impianti – Qualificazione aree inidonee - PPTR – Linee guida – Preclusione a priori – Impossibilità – Ragioni - Valutazione specificità dei luoghi e dell'interesse pubblico - Necessità - Criterio preferenziale: favor per lo sviluppo delle energie rinnovabili – Sussistenza

2. Energia rinnovabile – Realizzazione impianto fotovoltaico a terra - Procedura abilitativa semplificata – Diniego – Peculiarità del progetto e modifiche apportate dal proponente – Rilevanza – Omessa valutazione – Illegittimità.

1. Si è chiarito, condivisibilmente, in giurisprudenza che il richiamo alle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” al PPTR non può precludere, a priori, la qualificazione dell’area di impianto in termini di inidoneità, stante anche la portata non vincolante delle stesse linee guida; dovendosi, invece, procedere, ad una valutazione della singola fattispecie alla luce della specificità dei luoghi e dell’interesse pubblico valorizzato anche dalle norme europee a promuovere le fonti di energia rinnovabili. (Cons. Stato, Sez. IV, 25.09.2024, n. 7780; Cons. Stato, Sez. IV, 6.11.2017, n. 5122).

2. Nella specie, il diniego si fonda su assunti motivazionali che non recano alcun riferimento concreto alla realizzabilità o meno dell’istanza, alla luce delle peculiarità progettuali dell’impianto e degli adattamenti proposti dalla società ricorrente. Da quanto documentato in atti, la società ricorrente ha presentato osservazioni - supportate da una relazione tecnica paesaggistica - volte a evidenziare il minimo impatto visivo dell’opera, alla luce delle caratteristiche di progetto e della distanza dell’impianto di ben 15,5 km dalla baia di Porto Selvaggio. A ciò si aggiunga la dichiarata e documentata disponibilità della società ricorrente ad implementare la barriera vegetale (come da relazione paesaggistica), già prevista per altri fini, e ad eseguire specifiche opere di compensazione da concordare con l’Amministrazione.

Tali osservazioni non sono state concretamente riscontrate da parte dell’Amministrazione comunale che si è limitata ad opporsi alla realizzazione del progetto con una motivazione generale, avulsa da qualsiasi riferimento concreto alla proposta progettuale, integrata e modificata nei termini sopra richiamati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società TC Energia s.r.l. ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione n. 1217 del 14.11.2024 del SUAP del Comune di Nardò, avente ad oggetto "TC Energia srl - Conclusione negativa. Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile (ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 28 del 03/03/2011 - art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012) Pratica SUAP id. 05219660759 - 12052024 - 0930 Progetto: Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Nardò 900" con potenza nominale di 900 kVA (corrispondente alla potenza massima scambiata con la rete) e potenza installata pari a 907,20 kWp." e di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi inclusi: il preavviso di diniego contenuto nella determinazione prot. n. 895 del 26.08.2024 e i pareri del SUAP del Comune di Nardò, prot. n. 44350 del 20.8.2024, prot. n. 56914 del 25.10.2024 e prot. n. 2044 dell'11.11.2024.

A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:

- 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 -bis e 14- ter della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Difetto di motivazione.
- 2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, dell'art. 5 del D.M. 19.02.2007 e dell'art. 20 del D.lgs. n. 199/2021. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria. Irragionevolezza. Difetto di motivazione. Sviamento di potere. Violazione e/o falsa applicazione delle NTA del PPTR e delle Linee Guida del PPTR. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Errata valutazione dei fatti. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

Il Comune di Nardo, in data 03.02.2025, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Nella camera di consiglio del 05.02.2025, il ricorso - essendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge - è stato trattenuto in decisione, anche ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Il gravame è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata per le ragioni di seguito indicate.

Fondate e meritevoli di accoglimento, ad avviso del Collegio, sono le censure con cui la società ricorrente si duole del difetto di istruttoria e di motivazione.

Si è chiarito, condivisibilmente, in giurisprudenza che il richiamo alle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile al PPTR non può precludere, a priori, la qualificazione dell'area di impianto in termini di inidoneità, stante anche la portata non vincolante delle stesse linee guida; dovendosi, invece, procedere, ad una valutazione della singola fattispecie alla luce della specificità dei luoghi e dell'interesse pubblico valorizzato anche dalle norme europee

a promuovere le fonti di energia rinnovabili. (Cons. Stato, Sez. IV, 25.09.2024, n. 7780; Cons. Stato, Sez. IV, 6.11.2017, n. 5122).

Nella specie, il diniego si fonda su assunti motivazionali che non recano alcun riferimento concreto alla realizzabilità o meno dell'istanza, alla luce delle peculiarità progettuali dell'impianto e degli adattamenti proposti dalla società ricorrente.

Da quanto documentato in atti, la società ricorrente ha presentato osservazioni - supportate da una relazione tecnica paesaggistica - volte a evidenziare il minimo impatto visivo dell'opera, alla luce delle caratteristiche di progetto e della distanza dell'impianto di ben 15,5 km dalla baia di Porto Selvaggio.

A ciò si aggiunga la dichiarata e documentata disponibilità della società ricorrente ad implementare la barriera vegetale (come da relazione paesaggistica), già prevista per altri fini, e ad eseguire specifiche opere di compensazione da concordare con l'Amministrazione.

Tali osservazioni non sono state concretamente riscontrate da parte dell'Amministrazione comunale che si è limitata ad opporsi alla realizzazione del progetto con una motivazione generale, avulsa da qualsiasi riferimento concreto alla proposta progettuale, integrata e modificata nei termini sopra richiamati.

Né, elementi di segno contrario, possono trarsi dal richiamo all'avviato procedimento comunale volto all'adozione del nuovo PUG, in difetto di un piano di zonizzazione regionale per la localizzazione degli impianti di che trattasi.

Tale circostanza fattuale non può assurgere, in quanto tale, ad impedimento assoluto; la stessa, di contro, avrebbe richiesto una valutazione concreta, al fine di chiarire se l'impianto, per come progettato, e considerata l'attuale destinazione di zona e le peculiarità paesaggistiche limitrofe, potesse ritenersi realizzabile o meno.

Ma nella specie, non è stata compiuta alcuna valutazione in concreto del progetto presentato dalla ricorrente; e ciò anche e soprattutto, come sopra detto, alla luce degli accorgimenti proposti e delle misure prospettate al fine di assicurare il minor impatto sulla vegetazione esistente.

In conclusione, il ricorso è fondato nei termini esposti, con conseguente annullamento del provvedimento gravato; fatto salvo il riesercizio del potere, emendato dei vizi riscontrati ed assorbite le restanti questioni.

Le spese di lite possono essere compensate, tra le parti, in ragione della peculiarità della questione esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il gravato provvedimento, con salvezza del riesercizio del potere, emendato dai vizi riscontrati.

Spese

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Silvio Giancaspro, Primo Referendario

Daniela Rossi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Daniela Rossi

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO